

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Assicurazione responsabilità civile professionale

Edizione aprile 2020

Indice

A	Disposizioni contrattuali	3
A1	Base del contratto	3
A2	Validità territoriale	3
A3	Validità temporale	3
A4	Inizio, durata e scadenza dell'assicurazione	4
A5	Disdetta in caso di sinistro	4
A6	Pagamento dei premi.....	4
A7	Obblighi e diligenza da osservare	4
A8	Revisioni unilaterali del contratto	4
A9	Aggravamento e riduzione del rischio	5
A10	Diritto applicabile e foro competente	5
A11	Comunicazioni	5
A12	Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie	5
A13	Protezione dei dati	5
B	Estensione dell'assicurazione	6
B1	Responsabilità civile assicurata	6
B2	Assicurati	6
B3	Rinuncia all'eccezione della negligenza grave	6
B4	Perdita di documenti e dati elettronici.....	6
B5	Costi per danni di reputazione	7
B6	Responsabilità civile durante viaggi di lavoro	7
B7	Rischi accessori dell'attività aziendale.....	7
B8	Immobili.....	7
B9	Responsabilità civile del committente.....	7
B10	Terreni, stabili e locali presi in locazione, in leasing o in affitto	8
B11	Impianti di telecomunicazione presi in locazione.....	8
B12	Chiavi affidate	8
B13	Pregiudizi all'ambiente	8
B14	Prevenzione dei danni.....	9
B15	Gestione del sinistro a partire dal primo franco	9
B16	Carico e scarico di veicoli.....	9
B17	Accordo di esonero da responsabilità	9
B18	Professionisti indipendenti, personale dato in prestito.....	9
B19	Violazione di diritti della personalità e disposizioni sulla protezione dei dati	9
B20	Consorzi e associazioni	9

C	Esclusioni generali	10
C1	Pretese di compensazione avanzate da terzi nei confronti di lavoratori dipendenti	10
C2	Danni propri	10
C3	Persone conviventi.....	10
C4	Familiari.....	10
C5	Partecipanti all'azienda.....	10
C6	Assenza di abilitazione o di autorizzazione all'esercizio della professione	10
C7	Ipotesi o supposizioni	10
C8	Servizi di carattere tecnico	10
C9	Responsabilità contrattuale, pena convenzionale, promessa di garanzia, pagamento di ammende.....	10
C10	Assicurazioni.....	10
C11	Operazioni speculative	10
C12	Denaro, titoli ed oggetti di valore.....	10
C13	Elevato grado di probabilità o accettazione del rischio	10
C14	Infrazioni e reati.....	10
C15	Dolo intenzionale o eventuale.....	10
C16	Funzioni di organo.....	10
C17	Tasse, imposte o contributi alle assicurazioni sociali	11
C18	Stati Uniti o Canada	11
C19	Controversie in materia di emolumenti.....	11
C20	Danni corporali e materiali derivanti dall'adempimento del contratto	11
C21	Danni agli oggetti affidati.....	11
C22	Responsabilità civile dei prodotti, sostanze pericolose.....	11
C23	Brevetti, licenze, risultati di ricerche, software.....	11
C24	Detenzione o uso di veicoli a motore, aeromobili o natanti	11
C25	Atti temerari.....	11
C26	Guerra	11
C27	Danni cibernetici	11
D	Sinistro	12
D1	Prestazioni	12
D2	Franchigia.....	12
D3	Sinistro	12
D4	Gestione del sinistro	13
D5	Buona fede contrattuale	13
D6	Regresso nei confronti degli assicurati	13
D7	Cessione di diritti	13
D8	Prescrizione relativa al contratto d'assicurazione.....	13

A Disposizioni contrattuali

A1 Base del contratto

Le basi giuridiche del contratto sono costituite dalle disposizioni convenute ai sensi della polizza e dalle norme dell'ordinamento giuridico svizzero.

A2 Validità territoriale

Sono assicurate le pretese risultanti da sinistri verificatisi in tutto il mondo.

Non sono tuttavia assicurate le pretese fatte valere negli Stati Uniti o in Canada, giudicate in base al diritto statunitense o canadese oppure da tribunali di tali Stati.

A3 Validità temporale

A3.1 Validità della polizza

Sono assicurate le pretese avanzate nei confronti di un assicurato durante la validità della polizza. Per periodo di validità della polizza si intende la durata del contratto della presente polizza e di eventuali contratti sostituiti dalla medesima presso Generali nonché di un'eventuale assicurazione del rischio precedente e successivo concessa da Generali ai sensi dei paragrafi A3.7 e A3.8.

A3.2 Momento dell'avanzamento della pretesa

Per momento dell'avanzamento della pretesa si intende quello in cui un assicurato viene a conoscenza per la prima volta, in forma verbale o scritta, di pretese di risarcimento coperte dalla presente assicurazione fatte valere da una parte lesa oppure di circostanze in base alle quali può presumere che verrà avanzata una tale pretesa. Se per lo stesso evento è soddisfatto più di un criterio, fa fede il primo in ordine cronologico.

A3.3 Spese di prevenzione dei danni

Le spese di prevenzione dei danni sono considerate avanzate nel momento in cui viene stabilito per la prima volta che un sinistro è imminente.

A3.4 Danno in serie

A3.4.1 Tutte le pretese risultanti da un danno in serie si ritengono avanzate nel momento in cui è stata avanzata la pretesa iniziale.

A3.4.2 L'insieme delle pretese per sinistri e spese di prevenzione dei danni aventi la stessa causa nonché le conseguenze di diverse azioni od omissioni per un medesimo caso sono considerate come un unico evento. Al riguardo, il numero di parti lese, attori o aventi diritto è irrilevante.

A3.4.3 La stessa causa sussiste se più danni sono riconducibili alla medesima azione od omissione (quali delle violazioni dell'obbligo di diligenza o degli errori). Ai sensi della presente disposizione, sussiste la medesima questione se più circostanze sono collegate fra loro e riconducibili per contesto esclusivamente ad un unico evento e possono quindi essere considerate come un insieme.

A3.5 Prestazioni e limiti

Per le prestazioni di Generali ed i relativi limiti si applicano le disposizioni stabilite nella polizza e valide ai sensi del para-

grafo A3.2 al momento dell'avanzamento della pretesa iniziale, comprese le somme d'assicurazione e le franchigie.

A3.6 Ampliamento delle prestazioni o dell'estensione dell'assicurazione

In caso di ampliamento delle prestazioni assicurate o dell'estensione dell'assicurazione, sussiste una copertura assicurativa ai sensi delle nuove disposizioni soltanto a condizione che, prima dell'entrata in vigore della modifica del contratto, l'assicurato non fosse a conoscenza di azioni od omissioni tali da motivare la sua responsabilità civile.

A3.7 Assicurazione del rischio precedente

Le pretese derivanti da danni dovuti ad azioni ed omissioni commesse prima della conclusione iniziale del presente contratto sono assicurate soltanto a condizione che, prima della conclusione iniziale del presente contratto, l'assicurato non fosse a conoscenza di azioni od omissioni tali da motivare la sua responsabilità civile. Lo stesso vale anche per i danni in serie.

Se i danni e/o le spese secondo il capoverso di cui sopra sono coperti da un'eventuale precedente assicurazione, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo D1.4.

A3.8 Assicurazione del rischio successivo

A3.8.1 Dopo l'annullamento del contratto d'assicurazione

In caso d'annullamento del contratto d'assicurazione per cessazione dell'attività o dell'esercizio della professione oppure in seguito a decesso, la copertura assicurativa si estende anche alle pretese derivanti da danni constatati dopo l'annullamento ed entro i termini di prescrizione legali, nella misura in cui tali danni siano stati causati prima dell'annullamento del contratto.

Le pretese avanzate nel corso della durata dell'assicurazione del rischio successivo e che non riguardano un danno in serie ai sensi del paragrafo A3.4 si considerano avanzate il giorno della fine del contratto.

A3.8.2 Durante la validità della polizza

In caso di uscita dalla cerchia degli assicurati in seguito alla cessazione dell'esercizio della professione o a decesso, sussiste una copertura assicurativa per pretese derivanti da danni constatati entro i termini di prescrizione legali, nella misura in cui le azioni od omissioni che motivano la responsabilità siano state commesse prima dell'uscita. Lo stesso vale per analogia in caso di cessazione di attività assicurate e mandati assicurati in qualità di organo di persone giuridiche durante la validità della polizza.

Tali pretese sono considerate avanzate il giorno dell'uscita o della cessazione.

Per contro, in caso di uscita dalla cerchia degli assicurati per motivi diversi dalla cessazione dell'esercizio della professione o dal decesso, la copertura assicurativa sussiste ancora al massimo per la durata di validità della polizza, a condizione che le pretese avanzate si riferiscano a danni insorti prima dell'uscita.

A3.8.3 Disposizioni di legge

Le disposizioni di legge imperative in materia d'assicurazione del rischio successivo che eccedono quanto previsto dai paragrafi A3.8.1 o A3.8.2 sono preminenti.

A3.8.4 Altre assicurazioni

Se la pretesa avanzata è assicurata interamente o in parte da un altro contratto d'assicurazione, non sussiste alcuna assicurazione del rischio successivo.

A4 Inizio, durata e scadenza dell'assicurazione

A4.1 L'inizio e la scadenza dell'assicurazione sono stabiliti nella polizza. Dopo la scadenza, la durata dell'assicurazione si prolunga automaticamente di un anno. Lo stipulante e Generali possono disdire il contratto per iscritto fino a tre mesi prima della scadenza (diritto di disdetta annuo). Fa fede la data di spedizione.

A4.2 Anno d'assicurazione

Quale anno d'assicurazione vale il periodo di calcolo del premio annuo, ossia dall'inizio del giorno di scadenza del premio annuo sino alla fine del giorno che precede la scadenza del premio annuo successivo.

A4.3 Se Generali concede una copertura provvisoria, la copertura assicurativa inizia alla data in essa indicata. Generali ha tuttavia il diritto di rifiutare la proposta. In caso di rifiuto, la copertura provvisoria si estingue tre giorni dopo il ricevimento della comunicazione da parte del proponente. In questo caso, il proponente deve versare il premio in misura proporzionale alla durata dell'assicurazione.

A4.4 In caso di fallimento dello stipulante, il contratto cessa alla data di apertura del fallimento.

A5 Disdetta in caso di sinistro

Dopo la notifica di un caso di sinistro per il quale Generali eroga prestazioni, lo stipulante può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del pagamento della prestazione. Generali deve disdire il contratto al più tardi al pagamento della prestazione.

In caso di disdetta da una delle parti, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che il destinatario ha ricevuto la disdetta.

A6 Pagamento dei premi

A6.1 Pagamento dei premi

Salvo accordo diverso, lo stipulante versa il premio (più imposte, commissioni e tasse) anticipatamente per ogni anno d'assicurazione.

La data di scadenza è indicata nella polizza.

A6.2 Pagamento rateale

In caso di pagamenti rateali, Generali applica un supplemento. I premi dovuti nel corso dell'anno d'assicurazione sono considerati differiti (dilazione).

A6.3 Spese

In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, Generali può applicare delle spese di sollecito.

Per la riscossione dei premi Generali può incaricare un fornitore di servizi di incasso. Questo può addebitare ulteriori spese.

Generali può applicare spese per servizi e oneri amministrativi particolari legati al contratto. Ciò include, ad esempio, le spese per il pagamento dei premi allo sportello postale o per un'ulteriore consegna di documenti già recapitati. Il regolamento relativo alle spese è consultabile all'indirizzo www.generali.ch/tasse.

A6.4 Rimborso dei premi

Se il contratto viene sciolto prima della scadenza dell'anno d'assicurazione, Generali rimborsa i premi pagati in eccesso. In caso di pagamento rateale, le rate successive non sono più dovute.

Non vi è alcun rimborso dei premi

- se la somma d'assicurazione è stata interamente esaurita (scomparsa del rischio) oppure
- se, in caso di sinistro, il contratto viene disdetto entro un anno dalla conclusione.

A7 Obblighi e diligenza da osservare

A7.1 Violazione degli obblighi e obblighi di notifica

In caso di violazione colposa degli obblighi, degli obblighi di notifica o di informazione da parte degli assicurati, con conseguente incremento della prestazione che Generali deve erogare, la copertura assicurativa decade nella misura di tale incremento.

A7.2 Eliminazione di una situazione pericolosa

Lo stipulante è tenuto a porre rimedio a proprie spese a una situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno corporale o materiale. Generali può richiedere l'eliminazione di una situazione pericolosa entro un termine adeguato.

A8 Revisioni unilaterali del contratto

Generali ha il diritto di rivedere unilateralmente il contratto d'assicurazione in caso di

- modifiche di leggi su cui si basano le disposizioni del contratto d'assicurazione, oppure
- modifiche della giurisprudenza di massima istanza o della prassi amministrativa della FINMA che riguardano direttamente il contratto d'assicurazione.

Inoltre, Generali può aumentare o ridurre i premi, le franchigie, i periodi d'attesa ed i limiti d'indennità in linea con l'evoluzione dei costi di questo prodotto assicurativo (ad es. aumento delle spese nel traffico dei pagamenti, ecc.).

Ai fini della revisione del contratto, Generali deve comunicare le modifiche allo stipulante al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno d'assicurazione in corso. Al riguardo, lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione in corso. La disdetta deve pervenire a Generali al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione. In assenza di disdetta, le modifiche sono considerate accettate dallo stipulante.

Non sussiste alcun motivo di disdetta

- se le revisioni del contratto sono a favore dello stipulante (ad es. riduzione dei premi o delle franchigie, ecc.);
- in caso di variazioni di imposte, spese, tasse e supplementi;
- in caso di modifiche di una copertura disciplinata dalla legge (ad es. somme d'assicurazione minime).

A9 Aggravamento e riduzione del rischio

A9.1 Nuova persona ammessa

Se dopo la conclusione del contratto si aggiungono ulteriori persone ai sensi dei paragrafi B2.2–B2.4 e B2.6, anche tali persone sono assicurate (assicurazione di previdenza).

A9.2 Nuove aziende ammesse

Se un assicurato costituisce o rileva un'azienda con una partecipazione superiore al 50%, anche tale azienda si considera assicurata dal momento della costituzione o del rilevamento, a condizione che la sede sia ubicata in Svizzera e che sia esercitata l'attività assicurata (assicurazione di previdenza).

A9.3 Modifica di circostanze rilevanti

In caso di modifica di una circostanza rilevante per la valutazione del rischio e di cui i partner contrattuali hanno fissato l'estensione alla conclusione del contratto, la copertura assicurativa si estende anche ad essa nel quadro delle condizioni contrattuali (assicurazione di previdenza). Per contro, non sono assicurati i rischi risultanti da nuove attività.

A9.4 Obblighi di notifica

Lo stipulante è tenuto a notificare per iscritto l'aggravamento del rischio a Generali entro la fine dell'anno d'assicurazione, indicando le seguenti precisioni:

- numero di posti di lavoro a tempo pieno delle nuove persone ammesse ai sensi dei paragrafi B2.2–B2.4 e B2.6;
- nome, domicilio, forma giuridica, scopo aziendale, ammontare della partecipazione, numero di posti di lavoro a tempo pieno ai sensi dei paragrafi B2.2–B2.4 e B2.6 della nuova azienda ammessa;
- modifica delle circostanze rilevanti per il rischio.

In caso di ritiro dell'abilitazione all'esercizio della professione o della licenza professionale, Generali deve essere informata per iscritto al più presto.

A9.5 Diritti di Generali

Per la nuova azienda ammessa o il rischio modificato, Generali si riserva il diritto di

- ridefinire retroattivamente il premio e le condizioni;
- rifiutare l'assunzione del rischio;
- disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento di tale avviso.

Per le nuove persone ammesse, Generali può riscuotere il premio secondo tariffa, retroattivamente a partire dalla data di ammissione.

Se Generali rifiuta la presa a carico della nuova azienda o del rischio modificato oppure disdice il contratto, l'assicurazione

di previdenza o il contratto si estingue 30 giorni dopo che lo stipulante ha ricevuto il rifiuto scritto o la disdetta scritta.

Generali ha diritto al premio commisurato al rischio dall'inizio della copertura sino all'estinzione dell'assicurazione di previdenza o del contratto.

A9.6 Diritto di disdetta dello stipulante

Se non viene raggiunto alcun accordo sul nuovo premio o sulle nuove condizioni, lo stipulante può disdire il contratto entro 14 giorni. Generali ha diritto al premio commisurato al rischio dall'inizio della copertura sino all'estinzione dell'assicurazione di previdenza o del contratto.

A9.7 Copertura della differenza di somma assicurata

Se per il nuovo rischio aggiunto sussiste un'assicurazione di responsabilità civile con obbligo di prestazione per lo stesso sinistro o danno in serie, Generali accorda una copertura della differenza di somma assicurata conformemente al paragrafo D1.4.2. La copertura della differenza di condizione non è applicabile.

A9.8 Riduzione del rischio

In caso di riduzione del rischio, Generali riduce il premio non appena riceve la comunicazione scritta dello stipulante.

A10 Diritto applicabile e foro competente

A10.1 Al contratto d'assicurazione si applica il diritto materiale svizzero.

A10.2 Per le controversie risultanti dal contratto d'assicurazione sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri.

A11 Comunicazioni

Tutte le notifiche e le comunicazioni che lo stipulante o l'avente diritto indirizzano a Generali per soddisfare gli obblighi legali o contrattuali devono essere inviate alla Direzione di Generali o all'agenzia indicata nella polizza.

Generali può inviare con validità giuridica tutte le comunicazioni a cui è tenuta per legge o per contratto all'ultimo indirizzo a lei noto.

A12 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie

Se sussistono sanzioni economiche, commerciali o finanziarie previste dalla legge e non compatibili con il presente contratto d'assicurazione, questo contratto non concede alcuna copertura assicurativa né altre prestazioni di Generali. Ciò vale indipendentemente da disposizioni contrattuali di altro tenore. Informazioni dettagliate al riguardo sono contenute nel regolamento delle sanzioni di Generali. La versione in vigore può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo www.generali.ch/sanzioni.

A13 Protezione dei dati

Generali tratta i dati personali nel rispetto di tutte le disposizioni rilevanti ai fini della protezione dei dati. Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati sono contenute nella dichiarazione di protezione dei dati di Generali. La versione in vigore può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo www.generali.ch/protezionedeidati.

B Estensione dell'assicurazione

B1 Responsabilità civile assicurata

Per le attività professionali indicate nella polizza, Generali offre una copertura assicurativa contro le pretese di risarcimento avanzate nei confronti di un assicurato sulla base della responsabilità civile legale. Sono assicurati i danni puramente patrimoniali in conseguenza di una violazione di un obbligo di diligenza professionale, e laddove convenuto, i danni corporali e materiali.

B1.1 Danni puramente patrimoniali

Sono considerati danni puramente patrimoniali i danni pecuniari non riconducibili ad un danno corporale o materiale.

B1.2 Danni corporali e materiali

- Sono considerati danni corporali la morte, il ferimento od altro pregiudizio alla salute di persone – comprese le risultanti perdite patrimoniali e di reddito nonché le pretese di riparazione morale.
- Sono considerati danni materiali la distruzione, il danneggiamento o la perdita di cose mobili ed immobili – comprese le risultanti perdite patrimoniali e di reddito. La morte, il ferimento o altro pregiudizio alla salute di animali sono equiparati a danni materiali. La compromissione della funzionalità di una cosa senza pregiudizio alla sua sostanza non costituisce un danno materiale. I danni ed i difetti su software o dati elettronici nonché i danni ad essi conseguenti sono considerati danni patrimoniali.

B2 Assicurati

B2.1 Stipulante

Si considera assicurato la persona fisica o giuridica, la società di persone e corporazione indicata o l'istituto indicato nella polizza quale «stipulante».

Se lo stipulante è una società di persone o una comunità in comune, i suoi soci o membri hanno gli stessi diritti ed obblighi dello stipulante.

B2.2 Rappresentanti dello stipulante

Si considerano assicurati i rappresentanti dello stipulante e le persone incaricate della direzione o sorveglianza dell'azienda in virtù delle attività che svolgono per l'azienda assicurata.

B2.3 Lavoratori dipendenti e personale ausiliario

Si considerano assicurati i lavoratori dipendenti e il restante personale ausiliario dello stipulante (escluse le imprese in subappalto, ecc. ai sensi del paragrafo B18) in relazione alle attività che svolgono per l'azienda assicurata.

B2.4 Proprietario del terreno

Si considerano assicurati i proprietari del terreno qualora lo stipulante sia solo proprietario dello stabile, ma non del terreno (diritto di superficie).

B2.5 Terzi

Si considerano assicurati i terzi indicati nella polizza, comprese le persone di cui ai paragrafi B2.2-B2.4. Tali persone hanno gli stessi diritti ed obblighi dello stipulante.

B2.6 Personale preso in prestito o in locazione

Si considerano assicurate le persone prese in prestito o in locazione dall'assicurato (locazione di lavoro o di servizio) nell'ambito delle attività che svolgono per l'azienda assicurata. Non si considerano assicurate le persone date in prestito o in locazione dall'assicurato (locazione di lavoro o di servizio) nell'ambito delle attività che svolgono per tali terzi.

B2.7 Proseguimento dell'incarico al posto di un assicurato

In caso di decesso o incapacità d'agire del mandatario, in virtù dell'art. 405 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni (CO) si considerano assicurati le persone ed i relativi lavoratori dipendenti che operano al suo posto. Non sono assicurate le persone fisiche e giuridiche né le società di persone che esercitano autonomamente e a scopi commerciali attività analoghe a quelle del mandatario iniziale.

B2.8 Coniugi, eredi e rappresentanti legali

Si considerano assicurati coniugi, partner registrati, eredi e rappresentanti legali di assicurati, a condizione che ci si avvalga di loro al posto degli assicurati per svolgere le attività assicurate di questi ultimi.

B2.9 Nuove aziende e persone ammesse

Ai sensi dei paragrafi A9.1 e A9.2 si considerano assicurate le nuove aziende e persone ammesse durante l'anno d'assicurazione secondo l'assicurazione di previdenza. Le nuove aziende e persone ammesse hanno gli stessi diritti ed obblighi dello stipulante.

B3 Rinuncia all'eccezione della negligenza grave

Generali rinuncia al diritto attribuitole dall'art. 14 cpv. 2 LCA, in base al quale può ridurre le prestazioni se l'evento è stato causato per negligenza grave dell'assicurato.

B4 Perdita di documenti e dati elettronici

B4.1 Estensione dell'assicurazione

In deroga al paragrafo C21, è assicurata la responsabilità civile risultante dalla distruzione, dal danno o dalla perdita di documenti che si trovavano in possesso dell'assicurato o di una persona a cui l'assicurato aveva affidato tali documenti.

Sono considerati documenti anche dati elettronici affidati, esclusi codice sorgente («source code») e token di una blockchain. Una prestazione assicurativa è accordata soltanto a condizione che i dati elettronici persi non siano stati originariamente immessi o modificati da un assicurato.

L'assicurazione si limita ai costi e alle spese per il ripristino o il riacquisto. Se l'assicurato si fa carico della ricostituzione dei documenti, Generali copre soltanto le spese al prezzo di costo. È fatta salva l'esclusione in riferimento a denaro, titoli e oggetti di valore (C12).

B4.2 Obblighi

Gli assicurati devono mettere in sicurezza i dati elettronici almeno una volta la settimana ed impiegare in modo dimostrabile sistemi di protezione, quali software antivirus o firewall, usuali e aggiornati.

B5 Costi per danni di reputazione

Se l'immagine o la buona reputazione di un assicurato viene danneggiata in modo dimostrabile agli occhi dell'opinione pubblica in seguito ad una pretesa assicurata, Generali copre i costi per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione. Si considerano costi per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione tutte le spese necessarie e opportune derivanti dalle prestazioni lavorative di uno specialista in PR indipendente, incaricato previo consenso scritto di Generali.

B6 Responsabilità civile durante viaggi di lavoro

È assicurata la responsabilità civile degli assicurati per danni corporali e materiali durante viaggi e soggiorni di lavoro, sia per incombenze di servizio sia in qualità di persona privata nella vita quotidiana. Questo vale tuttavia soltanto se non sussiste alcuna altra assicurazione di responsabilità civile.

In deroga al paragrafo C21, sono assicurate anche le pretese per danni arrecati ai locali utilizzati dagli assicurati, quali camere d'albergo e appartamenti.

In deroga al paragrafo C18, sono assicurate anche le pretese derivanti da sinistri verificatisi in tutto il mondo, compresi Stati Uniti e Canada.

B7 Rischi accessori dell'attività aziendale

Sono assicurate le pretese per danni corporali e materiali derivanti dai seguenti rischi accessori dell'attività aziendale:

- partecipazione a fiere;
- svolgimento di manifestazioni aziendali, attività sportive ed eventi per il tempo libero;
- utilizzo di biciclette e veicoli a motore con potenza o velocità minime ai sensi dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli svizzera (biciclette elettriche con pedalata assistita sino a 25 km/h, carri a mano provvisti di motore, ecc.) da parte di un assicurato. Sono esclusi i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa;
- gestione di ristoranti del personale;
- attività di associazioni aziendali.

B8 Immobili

B8.1 Responsabilità civile stabili

È assicurata la responsabilità civile per danni corporali e materiali riconducibili a terreni, stabili, locali ed impianti dello stipulante ubicati in Svizzera – a prescindere dal fatto che servano o meno all'azienda assicurata.

B8.2 Comproprietà (inclusa la proprietà per piani)

Se i terreni, gli stabili e i locali menzionati al paragrafo B8.1 sono in comproprietà o proprietà per piani, vale inoltre quanto segue: sono assicurate anche le pretese per danni la cui causa risiede in parti dello stabile (inclusi i relativi impianti e le relative attrezzature) e nei terreni che sono oggetto di diritto esclusivo di un assicurato.

Non è assicurata,

- in caso di pretese avanzate dalla comunione dei proprietari per danni a parti di stabili (inclusi i relativi impianti e le relative attrezzature) e terreni di uso comune, la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà dell'assicurato;
- in caso di pretese avanzate da un altro comproprietario per danni la cui causa risiede in parti dello stabile (inclusi i relativi impianti e le relative attrezzature) e terreni di uso comune, la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà degli altri comproprietari.

B8.3 Proprietà comune

Se i terreni, gli stabili ed i locali menzionati al paragrafo B8.1 sono in proprietà comune, sono assicurate anche le pretese nei confronti di un assicurato nella sua qualità di proprietario in comune.

Non sono assicurate le pretese per danni dei proprietari in comune.

B9 Responsabilità civile del committente

B9.1 Estensione dell'assicurazione

In caso di edificazione, ristrutturazione o ampliamento di opere o parti di esse che servono interamente o in parte all'azienda assicurata, Generali copre le pretese per danni corporali e materiali derivanti da lavori di demolizione, di sterro/scavo e costruzione che sono avanzate nei confronti di un assicurato in qualità di committente o nei confronti del proprietario del terreno ai sensi del paragrafo B2.4.

B9.2 Esclusioni

Non sono assicurate le pretese in relazione ad un progetto di costruzione di un'opera

- i cui costi complessivi secondo preventivo superano CHF 1 000 000;
- che viene eseguita con uno scavo di fondazione per più di un seminterrato;
- che viene realizzata su un pendio con una pendenza superiore al 25%;
- per la quale un'opera adiacente viene dotata di sottomurazione o sottopassaggio;
- che prevede l'edificazione in aderenza ad un'opera di terzi;
- per la quale si procede ad un abbassamento della falda freatica;
- per la quale vengono eseguiti lavori che provocano forti vibrazioni come brillamento o infissione di pali;
- per la quale vengono eseguiti lavori di vibrazione o estrazione di palancole;
- per la quale si prevedono perforazioni del suolo per sonde termiche o fondazioni su pali, ecc.;
- che riguardano il progetto di costruzione stesso oppure il relativo edificio o i relativi edifici, compresi i beni mobili al suo interno o il relativo terreno;
- che sono correlate all'impoverimento o al prosciugamento di sorgenti.

B10 Terreni, stabili e locali presi in locazione, in leasing o in affitto

B10.1 Locali assicurati

In deroga al paragrafo C21, sono assicurate le pretese per danni materiali a

- terreni, stabili e locali presi in locazione, in leasing o in affitto;
- parti di stabili e locali – utilizzati insieme ad altri locatari, beneficiari di leasing, affittuari o al proprietario – come atrio d'ingresso, vani scale o parcheggi sotterranei;
- impianti di riscaldamento e distribuzione di acqua calda, ascensori per persone e merci, scale mobili nonché impianti di condizionamento e aerazione, impianti sanitari che servono esclusivamente gli stabili e i locali menzionati.

B10.2 Esclusioni

Non sono assicurate le pretese risultanti da

- danni ad impianti sportivi, stadi, teatri, sale da concerto, aree espositive e fieristiche;
- danni a locali in cui sono custodite materie o sostanze tossiche o corrosive, laddove il danno sia riconducibile all'effetto di tali materie o sostanze;
- danni a stabili e locali presi in locazione, in leasing o in affitto per meno di sei mesi;
- danni a spazi abitativi presi in affitto per lavoratori dipendenti e ausiliari, ad es. espatriati;
- danni dovuti all'azione graduale dell'umidità;
- danni che sopravvengono progressivamente, ad es. danni dovuti all'usura, danni a tappezzeria ed alterazioni dei colori;
- spese per il ripristino della condizione originale del terreno, dello stabile o del locale se lo stesso è stato modificato intenzionalmente da un assicurato o su iniziativa di quest'ultimo;
- danni a mobili, macchine ed apparecchi, anche qualora siano collegati in modo fisso al terreno, allo stabile o ai locali, qualora non coperti ai sensi del paragrafo B10.1

B10.3 Franchigia

Per l'insieme delle pretese avanzate al termine del contratto di locazione, affitto o leasing, la franchigia viene dedotta una sola volta. Fa stato il momento della consegna degli stabili e dei locali ai locatari, concedenti in affitto o fornitori del leasing.

B11 Impianti di telecomunicazione presi in locazione

In deroga al paragrafo C21, sono assicurate le pretese per danni materiali ad impianti di telecomunicazione presi in locazione o in leasing (come telefoni, apparecchi telefax, videotext, videotelefonati, impianti di videoconferenza, segreterie telefoniche e server voice-mail), come pure ai cavi che fanno direttamente parte di questi apparecchi e a centraline.

Non sono assicurate le pretese per danni a telefoni cellulari, pager, sistemi di radiocomunicazione professionali, PC portatili e fissi, impianti in rete e unità centrali, reti via cavo, software e dati.

B12 Chiavi affidate

B12.1 Estensione dell'assicurazione

In deroga al paragrafo C21, in caso di presa in consegna a fini commerciali, sono assicurate le pretese per la sostituzione o il cambiamento necessari di serrature e relative chiavi (spese per il cambiamento delle serrature). Tali spese sono conside-

rate danni materiali. I sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge sono equiparati ai meccanismi con chiave e serratura.

B12.2 Obblighi

In caso di smarrimento di chiavi o badge che danno accesso ai terreni, stabili, locali in cui o su cui un assicurato deve eseguire dei lavori oppure che sono amministrati da un assicurato, quest'ultimo deve informare immediatamente il committente. In caso contrario, decade l'obbligo di fornire la prestazione da parte di Generali conformemente al paragrafo A7.1.

B13 Pregiudizi all'ambiente

Per pregiudizio all'ambiente s'intende la perturbazione durevole dello stato dell'aria, delle acque (comprese le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna qualunque sia la causa nonché ogni fattispecie definita come danno all'ambiente secondo il diritto applicabile. Per le pretese in relazione ai pregiudizi all'ambiente si applica quanto segue:

B13.1 Estensione dell'assicurazione

Sono assicurate le pretese risultanti da danni corporali e materiali – ma non i danni puramente patrimoniali – in relazione a pregiudizi all'ambiente

- se sono conseguenti ad un evento unico, improvviso e impreveduto che esige inoltre misure immediate, quali notifica alle autorità competenti, allarme alla popolazione, adozione di misure di prevenzione o di limitazione dei danni, ecc.;
- se sono conseguenti alla fuoriuscita di sostanze nocive per i terreni o le acque, quali carburanti e combustibili liquidi, acidi, basi ed altre sostanze chimiche (ad eccezione tuttavia delle acque di scolo e di altri rifiuti industriali) a condizione che la causa della fuoriuscita sia riconducibile a deterioramento per ruggine o perdita da impianti saldamente fissati al terreno e la fuoriuscita constatata richieda misure immediate ai sensi del precedente capoverso. Questa copertura assicurativa è concessa soltanto se l'assicurato è in grado di provare che l'impianto interessato è stato realizzato, sottoposto a manutenzione o messo fuori funzione a regola d'arte e secondo le disposizioni vigenti in materia.

B13.2 Esclusioni

A completamento delle esclusioni generali di cui all'articolo C, la copertura assicurativa è esclusa nei seguenti casi:

- se le misure adottate congiuntamente in virtù di più eventi simili in quanto ai loro effetti, ad es. penetrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio, ripetuto traboccamento di liquidi da recipienti mobili, ecc., secondo quanto illustrato in precedenza non sarebbero necessarie per eventi isolati dello stesso tipo;
- se il danno è in relazione al ripristino di specie protette o habitat naturali;
- per danni causati all'aria, alla flora, alla fauna nonché ad acque e terreni che non siano beni di proprietà secondo il diritto civile;
- per pretese in relazione a depositi di rifiuti nonché inquinamento delle acque o del suolo esistenti al momento della conclusione del contratto su terreni in possesso o di proprietà di un assicurato o su terreni e depositi di terzi che sono causati da un assicurato o con il contributo di quest'ultimo;

- per pretese in relazione alla proprietà, al possesso o all'esercizio d'impianti destinati al deposito, alla preparazione, al trasporto in condotte o all'eliminazione di rifiuti o di altri prodotti residui, acque di scolo o materiale di riciclaggio. Questa esclusione non vale per gli impianti propri destinati al compostaggio o al deposito temporaneo a breve termine di rifiuti o altri prodotti residui nonché per impianti propri destinati alla depurazione od al trattamento preliminare delle acque di scolo.

B13.3 Obblighi

L'assicurato deve provvedere affinché

- la produzione, la lavorazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze nocive per l'ambiente avvengano nel rispetto delle disposizioni di legge e delle autorità;
- gli impianti utilizzati per le menzionate attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano tenuti in esercizio e sottoposti a manutenzione da specialisti nel rispetto delle prescrizioni tecniche, di legge e delle autorità;
- si ottemperi alle disposizioni delle autorità per risanamenti e misure analoghe entro i termini prescritti.

B14 Prevenzione dei danni

B14.1 Insorgenza del danno

Le spese di prevenzione dei danni sono assicurate se, a seguito di un singolo evento improvviso e imprevisto, risulta imminente un danno corporale o materiale assicurato. Sono considerate spese di prevenzione dei danni adeguate misure adottate immediatamente per scongiurare il danno assicurato.

Non sono assicurate le misure adottate dopo aver scongiurato il rischio, ad es. eliminazione dei prodotti difettosi.

Per i pregiudizi all'ambiente incombenti o già sopravvenuti in seguito ad un evento o una fattispecie ai sensi del paragrafo B13.1 vale quanto segue: sono assicurate anche le spese a carico degli assicurati derivanti dalle misure ordinate dalle autorità competenti per scongiurare una perturbazione imminente e durevole dello stato di terreni o acque di terzi.

B14.2 Esclusioni

Non sono assicurate

- le misure di prevenzione dei danni volte ad assicurare il corretto adempimento del contratto, quali l'eliminazione di difetti e danni che interessano cose prodotte o fornite oppure lavori eseguiti;
- le spese per l'eliminazione di una situazione pericolosa ai sensi del paragrafo A7.2;
- le spese in relazione al richiamo o al ritiro di cose nonché ai necessari lavori preparatori; le spese per altre misure alternative al richiamo o al ritiro;
- le spese per l'individuazione di perdite, difetti di funzionamento e cause di danni, incluso il necessario svuotamento di impianti, recipienti e condutture, nonché per le relative riparazioni e modifiche, ad es. spese di risanamento;
- le spese per misure di prevenzione di danni adottate in seguito a caduta di neve o formazione di ghiaccio;
- le spese per misure di prevenzione di danni patrimoniali.

B15 Gestione del sinistro a partire dal primo franco

Su richiesta dello stipulante, Generali può assumere la gestione del sinistro già nell'ambito della franchigia.

B16 Carico e scarico di veicoli

Sono assicurate le pretese per danni materiali causati a veicoli terrestri e natanti di terzi, comprese soprastrutture e semirimorchi, nonché ad aeromobili durante le operazioni di carico o scarico di merci a collettame.

Per merci a collettame s'intendono cose che vengono caricate e scaricate singolarmente: macchinari, apparecchi, elementi strutturali quali porte, finestre o travi, bancali e contenitori di tutti i tipi quali ceste, casse, container, barili o taniche. Non sono assicurate le pretese per danni a veicoli terrestri, natanti e aeromobili presi in prestito, in locazione o in leasing da un assicurato.

B17 Accordo di esonero da responsabilità

Se l'assicurato ha stretto un accordo di responsabilità civile più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla responsabilità civile ai sensi della legge, Generali rinuncia a sollevare obiezioni su tale accordo,

- qualora questo non possa essere fatto valere dall'assicurato;
- qualora l'assicurato non voglia farlo valere, ad es. per questioni di politica aziendale.

B18 Professionisti indipendenti, personale dato in prestito

Sono assicurate le pretese avanzate nei confronti di un assicurato per danni

- causati da imprese e professionisti indipendenti (quali imprese in subappalto) che gli assicurati hanno coinvolto in qualità di personale ausiliario; non è assicurata la responsabilità civile propria di tali imprese e professionisti;
- causati da persone nell'ambito delle loro attività per terzi se tali persone sono state date in prestito o in locazione a tali terzi da parte degli assicurati (locazione di lavoro o di servizio).

B19 Violazione di diritti della personalità e disposizioni sulla protezione dei dati

Sono assicurate le pretese per danni derivanti dall'utilizzo illecito d'informazioni confidenziali e marchi nonché dalla violazione di diritti d'autore, diritti su campioni e modelli, diritti della personalità o disposizioni sulla protezione dei dati.

B20 Consorzi e associazioni

Sono assicurate le pretese per danni derivanti dallo svolgimento dell'attività propria di un assicurato nell'ambito di consorzi e associazioni, tuttavia solo nella misura della parte del danno causata dall'assicurato e in virtù del relativo rapporto interno.

C Esclusioni generali

C1 Pretese di compensazione avanzate da terzi nei confronti di lavoratori dipendenti

Non sono assicurate le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi nei confronti di lavoratori dipendenti e ausiliari nonché di persone prese in prestito o in locazione per prestazioni che le stesse hanno erogato alla parte lesa.

C2 Danni propri

Non sono assicurate le pretese di assicurati, all'eccezione di danni corporali e materiali di lavoratori dipendenti e altro personale ausiliario in virtù delle norme svizzere in materia di responsabilità civile.

C3 Persone conviventi

Non sono assicurate le pretese avanzate da persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato responsabile civilmente.

C4 Familiari

Non sono assicurate le pretese avanzate da familiari di un assicurato. Per familiari s'intendono coniugi, partner registrati, parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle nonché figliastri.

C5 Partecipanti all'azienda

Non sono assicurate le pretese avanzate da persone fisiche e giuridiche, fiduciarie e trust che partecipano finanziariamente all'azienda di un assicurato. Non sono inoltre assicurate le pretese avanzate da società che condividono un'unica direzione con una società assicurata (ad es. società controllate dalla medesima persona fisica).

Questa disposizione non si applica se la partecipazione diretta o indiretta sulla base dei diritti di voto è inferiore al 50%.

C6 Assenza di abilitazione o di autorizzazione all'esercizio della professione

Non sono assicurate le pretese per danni causati da un assicurato nell'ambito di attività svolte senza l'abilitazione o l'autorizzazione speciale richiesta per legge.

Tale disposizione non si applica a stagisti, sostituti ed agli apprendisti.

C7 Ipotesi o supposizioni

Non sono assicurate le pretese per danni derivanti da valutazioni, analisi e perizie di valori patrimoniali basate in misura determinante su ipotesi e supposizioni e per le quali non sia stato applicato alcun metodo riconosciuto dalla categoria professionale.

C8 Servizi di carattere tecnico

Non sono assicurate le pretese in relazione a servizi di carattere tecnico (come pianificazione tecnica, consulenza tecnica e relativa realizzazione).

C9 Responsabilità contrattuale, pena convenzionale, promessa di garanzia, pagamento di ammende

Non sono assicurate le pretese risultanti da una responsabilità assunta in via contrattuale che travalica le prescrizioni di legge. Non sono assicurate inoltre le pretese risultanti da pene convenzionali, promesse di garanzia, pagamenti di ammende, cauzioni e indennizzi che eccedono la compensazione di un danno pecuniario. In questa categoria rientrano in particolare le prestazioni con carattere penale, quali punitive, multiple o exemplary damages.

C10 Assicurazioni

Non sono assicurate le pretese in relazione alla mancata conclusione, modifica o prosecuzione d'assicurazioni, salvo si tratti di pretese nell'ambito di un'attività d'intermediazione indipendente indicata esplicitamente come assicurata nella polizza.

C11 Operazioni speculative

Non sono assicurate le pretese risultanti da operazioni speculative e determinate dal caso che hanno luogo senza il consenso scritto del cliente.

C12 Denaro, titoli ed oggetti di valore

Non sono assicurate le pretese per danni derivanti da ammanchi nella tenuta di cassa. Non sono inoltre assicurate pretese in caso di distruzione o smarrimento di denaro, valori patrimoniali assimilabili al denaro, criptovalute, token di una blockchain, titoli od oggetti di valore.

C13 Elevato grado di probabilità o accettazione del rischio

Non sono assicurate le pretese per danni il cui verificarsi doveva essere considerato molto probabile o era stato preso in conto dall'assicurato.

C14 Infrazioni e reati

Non sono assicurate le pretese in relazione ad infrazioni o reati commessi intenzionalmente da un assicurato.

C15 Dolo intenzionale o eventuale

Non sono assicurate le pretese per danni causati da un assicurato con dolo intenzionale o da una possibile frode.

C16 Funzioni di organo

Non sono assicurate le pretese in relazione alla funzione di organo svolta da un assicurato in veste di:

- a) membro dell'amministrazione o della direzione, in qualità di gerente o amministratore delegato o di una funzione simile,
- b) trustee/protector di un trust,
- c) organo statutario,
- d) liquidatore di un'entità giuridica,
- e) membro di un ufficio di revisione o controllo interno o esterno,

salvo si tratti di una funzione di organo nell'ambito di un'attività esplicitamente indicata come assicurata nella polizza.

C17 Tasse, imposte o contributi alle assicurazioni sociali

Non sono assicurate le pretese risultanti da tasse ed imposte dirette ed indirette, (imposta preventiva, imposta sul valore aggiunto, ecc.) e contributi alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, LPP, ecc.). Tale esclusione si riferisce alle pretese dirette di autorità di diritto pubblico o persone soggette al diritto privato che agiscono in loro nome nei confronti di un assicurato. Da questa esclusione è fatta salva la responsabilità civile dell'assicurato nei confronti dei suoi clienti, segnatamente in relazione alle attività di consulenza.

C18 Stati Uniti o Canada

Non sono assicurate le pretese fatte valere negli Stati Uniti (inclusi i territori sotto la loro giurisdizione) o in Canada, giudicate in base al diritto statunitense o canadese oppure da tribunali di tali Stati.

C19 Controversie in materia di emolumenti

Non sono assicurate le pretese in relazione ad onorari, tasse, commissioni, commissioni di borsa e altri emolumenti per servizi degli assicurati nei confronti di terzi. Non sono inoltre assicurate le pretese in relazione a retrocessioni e provvigioni.

C20 Danni corporali e materiali derivanti dall'adempimento del contratto

Non sono assicurate le pretese per danni corporali e materiali in relazione all'adempimento di contratti. Non sono inoltre assicurate le pretese formulate al loro posto che risultano da prestazioni sostitutive per inadempimento o adempimento non corretto (rischio imprenditoriale).

Se unitamente a risp. al posto di pretese contrattuali escluse dall'assicurazione ai sensi del presente articolo si avanzano nei confronti di un assicurato pretese extracontrattuali sulla base della medesima fattispecie, anche quest'ultime non sono assicurate.

C21 Danni agli oggetti affidati

Non sono assicurate le pretese per danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (ad es. per vendita su commissione o esposizione) oppure prese in affitto, in leasing o in locazione per i predetti scopi.

C22 Responsabilità civile dei prodotti, sostanze pericolose

Non sono assicurate le pretese in relazione a

- danni coperti dalla responsabilità civile dei prodotti;
- prodotti di prevenzione, stimolazione, sostegno o conclusione di gravidanze, ad es. anticoncezionali, preservativi, induttori dell'ovulazione, farmaci abortivi;
- prodotti di origine umana, compresi sangue ed emoderivati;
- silicone e suoi derivati (impianti) qualora utilizzati sul corpo umano;
- fabbricazione di tabacco e generi voluttuari contenenti tabacco o nicotina;
- urea-formaldeide;

- idrocarburi alogenati, ad esempio percloroetilene, tricloroetano, CKW, FCKW, PCB, PCP, CFC, dibenzodiossina o dibenzofurano;
- ossichinolina;
- metil-t-butil etere (MTBE);
- BSE, TSE, malattia di Creutzfeldt-Jakob nonché altre encefalopatie causate da prioni mutati;
- danni alla salute correlati ai campi elettromagnetici (CEM).

Da questa esclusione sono fatti salvi i danni patrimoniali risultanti da consulenza e rappresentanza di parti coinvolte in tali casi.

C23 Brevetti, licenze, risultati di ricerche, software

Non sono assicurate le pretese risultanti dalla cessione a terzi di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software, piani di costruzione, di fabbricazione o edificazione.

C24 Detenzione o uso di veicoli a motore, aeromobili o natanti

Non sono assicurate le pretese risultanti dalla responsabilità civile in qualità di detentore e dall'uso di veicoli a motore, aeromobili e natanti.

C25 Atti temerari

Non sono assicurate le pretese in relazione ad atti temerari ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni.

C26 Guerra

Non sono assicurate le pretese in relazione a guerre e guerre civili.

C27 Danni cibernetici

Non sono assicurate le pretese derivanti da perdita o danneggiamento

- di dati o software, in particolare qualunque modifica pregiudizievole di dati, software o programmi per computer causata da cancellazione, danneggiamento o falsificazione della struttura originale nonché le conseguenti perdite patrimoniali;
- causati da una compromissione della funzione, della disponibilità, dell'estensione d'utilizzo o dell'accessibilità di dati, software o programmi per computer nonché le conseguenti perdite patrimoniali.

D Sinistro

D1 Prestazioni

D1.1 Risarcimento di pretese fondate

Nell'ambito dell'estensione della copertura assicurativa e della responsabilità civile legale, Generali eroga l'importo che l'assicurato deve corrispondere alla parte lesa a titolo di risarcimento. Generali può versare il risarcimento direttamente alla parte lesa.

D1.2 Difesa contro pretese infondate

Generali assume la difesa contro pretese di risarcimento infondate o eccessive se le stesse riguardano eventi assicurati.

D1.3 Somma d'assicurazione e sotto-limiti

D1.3.1 Estensione della prestazione

Le prestazioni di Generali per tutte le pretese e tutte le ulteriori prestazioni assicurative sono limitate alla somma d'assicurazione stabilita nella polizza. Sono inclusi gli interessi del danno, le spese di limitazione del danno, spese peritali, legali, giudiziarie, di arbitrato e di conciliazione nonché le spese di prevenzione dei danni ed ulteriori spese quali le indennità allocate alla controparte. Un sotto-limite è eventualmente fissato nella polizza per alcuni rischi assicurati. Tali sotto-limiti sono usati per limitare l'importo entro i limiti della somma d'assicurazione.

Se le pretese e le spese per evento o danno in serie eccedono la somma d'assicurazione stabilita nella polizza (comprese le pretese e spese correlate ai rischi per le quali sono fissati dei sotto-limiti), Generali eroga al massimo la somma d'assicurazione (indennità massima).

D1.3.2 Garanzia unica e multipla

Se nella polizza non è fissata alcuna garanzia multipla, vale la somma d'assicurazione stabilita nella polizza o il sotto-limite quale garanzia unica per ciascun anno d'assicurazione. Il relativo importo viene corrisposto al massimo una volta per tutte le pretese avanzate nel medesimo anno d'assicurazione per i danni e le spese di prevenzione dei danni nonché per le eventuali altre spese assicurate.

Se nella polizza è convenuta una garanzia multipla, la somma d'assicurazione o il sotto-limite è disponibile al massimo nella misura in essa stabilita per ciascun anno d'assicurazione. Il relativo importo viene tuttavia corrisposto una sola volta per ciascun evento o danno in serie.

D1.4 Altre assicurazioni

D1.4.1 Se più polizze di Generali accordano una copertura dello stesso tipo, il risarcimento è dovuto una sola volta. È escluso il risarcimento multiplo (cumulo).

D1.4.2 Se presso un'altra compagnia sussiste un'altra assicurazione con obbligo di prestazione per il medesimo sinistro o danno in serie o che prevede un obbligo per cui si applica una copertura solo in via successiva ad altre assicurazioni (sussidiarietà), le prestazioni di Generali sono limitate

- alla copertura della differenza di somma assicurata, vale a dire alla differenza tra le somme d'assicurazione o i sotto-

limiti convenute/i nel presente contratto d'assicurazione e quelle/i stabilite/i nell'altro contratto d'assicurazione e non ancora utilizzati al momento in cui viene avanzata la pretesa (sono determinanti esclusivamente i pagamenti);

- alla copertura della differenza di condizioni, ossia Generali offre una copertura assicurativa secondo le disposizioni contenute nel presente contratto se le stesse eccedono l'estensione della copertura dell'altra assicurazione.

D1.5 Spese in caso d'urgenza

Se in caso d'urgenza non è dimostrabilmente possibile ottenere in modo ragionevole il previo consenso scritto di Generali per l'assunzione delle spese per la difesa contro una pretesa, Generali concede il proprio consenso con effetto retroattivo. L'assicurato deve tuttavia informare Generali immediatamente ed affidarle l'ulteriore gestione del sinistro.

D1.6 Pretese imminenti

In caso di seria imminenza di una pretesa assicurata secondo il presente contratto nei confronti dell'assicurato, Generali si assume anche la preparazione della difesa laddove ciò sia opportuno e giustificato.

D2 Franchigia

Lo stipulante si assume per ciascun evento la franchigia stabilita nella polizza, che è in via preliminare a carico dello stipulante.

La franchigia si riferisce anche alle spese, ad es. per la difesa contro pretese infondate.

Per ciascun evento o danno in serie, lo stipulante si fa carico della franchigia una sola volta, anche se per un unico evento entrano in linea di conto più franchigie. In tal caso trova applicazione la franchigia che prevede l'importo più elevato fra quelle stabilite.

D3 Sinistro

D3.1 Obbligo di notifica

Lo stipulante deve avvisare Generali al più presto

- se si verifica un evento che potrebbe riguardare probabilmente l'assicurazione;
- se, a seguito di un evento che può riguardare l'assicurazione, viene avviato un procedimento di polizza, penale, amministrativo, di vigilanza oppure un procedimento davanti ad un'associazione di categoria o un'organizzazione professionale.

D3.2 Obblighi d'informazione

Lo stipulante deve consegnare al più presto a Generali a proprie spese e in qualsiasi momento ogni informazione, atto, dato, documento, mezzo di prova, documento ufficiale e atto giudiziario concernente il sinistro (come ordini di comparizione, disposizioni, comunicazioni, sentenze, ecc.) od informare Generali al riguardo. Lo stipulante deve inoltre trasmettere spontaneamente a Generali qualsiasi altra informazione sul sinistro e sulle misure intraprese dalla parte lesa.

D4 Gestione del sinistro

D4.1 Assunzione della gestione del sinistro

Generali assume la gestione del sinistro se la somma d'assicurazione non è ancora esaurita.

Generali conduce a proprie spese le trattative con la parte lesa. Al riguardo essa funge da rappresentante dell'assicurato e la liquidazione delle pretese della parte lesa ha carattere vincolante per l'assicurato.

Generali ha il diritto di erogare le proprie prestazioni direttamente alla parte lesa e senza dedurre un'eventuale franchigia.

Generali ha il diritto di rinunciare alla gestione propria del sinistro. In questo caso comunica allo stipulante per iscritto che l'assicurato può nominare un avvocato d'intesa con Generali. Gli altri obblighi e doveri in caso di sinistro restano invariati.

D4.2 Rimborso della franchigia

Se Generali ha erogato le proprie prestazioni alla parte lesa senza previa deduzione della franchigia, lo stipulante deve rimborsare la franchigia a Generali rinunciando a qualsiasi opposizione od obiezione.

D4.3 Obblighi dell'assicurato

Gli assicurati devono sostenere Generali nella gestione del sinistro.

D4.4 Processo

Se non viene raggiunta un'intesa con la parte lesa e se quest'ultima procede per via giudiziaria, previa consultazione con l'assicurato, Generali sceglie l'avvocato, stabilisce la strategia, le modalità di definizione del processo (riconoscimento di richieste, transazione o sentenza) e tutte le altre misure processuali. Al riguardo Generali funge da rappresentante dell'assicurato. Generali si fa carico delle spese processuali e legali sostenute dall'assicurato, riservandosi il diritto di stipulare un accordo sugli onorari con l'avvocato. Un'eventuale indennità processuale riconosciuta all'assicurato spetta a Generali. Per contro, un'eventuale indennità d'inconvenienza riconosciuta personalmente all'assicurato rimane all'assicurato.

D4.5 Liquidazione di pretese tramite procedimento arbitrale

La liquidazione delle pretese assicurate nell'ambito di un procedimento arbitrale non pregiudica la copertura assicurativa se tale procedimento è conforme alle disposizioni del codice di diritto processuale civile svizzero o alla legge federale sul diritto internazionale privato.

D4.6 Liquidazione di pretese tramite transazione

Se Generali ha negoziato una transazione con il richiedente, alla quale tuttavia l'assicurato si oppone, l'obbligo di fornire la prestazione di Generali è limitato, tenendo conto della franchigia, all'importo con cui si sarebbe potuto liquidare il sinistro tramite transazione. Una volta corrisposto l'importo della transazione all'assicurato, Generali ha erogato tutte le prestazioni risultanti dal sinistro.

D5 Buona fede contrattuale

L'assicurato è tenuto alla buona fede contrattuale. Non gli è consentito condurre trattative dirette con la parte lesa o chi la rappresenta in merito a pretese di risarcimento, riconoscere responsabilità o richieste, concludere transazioni né corrispondere indennizzi, tranne qualora Generali fornisca il proprio consenso. Senza il consenso di Generali, l'assicurato non può cedere pretese di risarcimento né esonerare terzi dalla responsabilità.

D6 Regresso nei confronti degli assicurati

Se Generali ha corrisposto il risarcimento direttamente alla parte lesa, sebbene le disposizioni del contratto d'assicurazione o la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) limitino o sopprimano la copertura assicurativa, Generali ha un diritto di regresso nei confronti dell'assicurato nella misura in cui avrebbe potuto ridurre o rifiutare le sue prestazioni.

D7 Cessione di diritti

Senza il consenso di Generali, un assicurato non è autorizzato a cedere dei diritti derivanti dalla presente assicurazione.

D8 Prescrizione relativa al contratto d'assicurazione

Le pretese derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono cinque anni dopo l'insorgenza della fattispecie su cui si fonda l'obbligo di prestazione di Generali.